



COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

Via Vittorio Veneto, 4 - 37063 Isola della Scala (VR) - Cod. Fisc. 00457160232

Tel. Centralino 045 6631911 - Tel. Ufficio 045 6631939 - Fax 045 6630170

www.comune.isoladellascala.vr.it

mail: info@comune.isoladellascala.vr.it - pec: isoladellascala@cert.ip-veneto.net

*DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO-ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE*

Isola della Scala, 03.03.2020

Spett.le Regione Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente
Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera
ambiente@pec.regione.veneto.it

e p.c. Spett.le Isola della Scala Green Energy S.a. S.r.l.
isolagreen@pec.it

Oggetto:	<p>Conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241/90, per la richiesta ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di autorizzazione alla costruzione di un impianto di produzione di biometano e sua liquefazione, alimentato da sottoprodotti agricoli da realizzarsi in Via San Gabriele a Isola della Scala.</p> <p>Ditta proponente "Isola della Scala Green Energy S.a. S.r.l." di Bovolone (VR) con sede produttiva in Comune di Isola della Scala (VR).</p> <p>Indizione Conferenza di Servizi decisoria - Osservazioni.</p>
-----------------	--

Con riferimento al procedimento all'oggetto e alla comunicazione della Regione Veneto – Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera, prot. n. 84612 del 21.02.2020, in atti com.li, prot. n. 3492 del 21.02.2020, vista la documentazione tecnica predisposta dal proponente, con la presente si formulano le osservazioni di seguito riportate.

- In riferimento agli strumenti urbanistici attualmente in vigore, P.A.T. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1121 del 05.07.2013 e P.I. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 09.07.2015, si evidenzia che l'area oggetto dell'intervento risulta essere classificata come zona territoriale omogenea E – Zona Agricola e Aree di Rispetto Stradale. L'intervento proposto modifica la dotazione degli standard urbanistici e la destinazione d'uso dell'area e i relativi impatti sull'ambiente e sul patrimonio non risultano valutati in sede di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.
- La progettazione dell'intervento deve considerare che nella Carta delle Invarianti B7b del P.A.T. e nella Carta della Trasformabilità B9b, l'area oggetto di intervento risulta essere collocata in prossimità di due "Corridoi ecologici" di cui all'art. 17.2.2.2 del P.A.T. che recita: "si definiscono corridoi ecologici quelli di collegamento fra elementi che strutturano la rete ecologica (core areas, stepping stones, corridoi di livello provinciale, ecc.), o che abbiano valenza di connessione sovracomunali. Essi si localizzano prevalentemente lungo il sistema idrografico (blueways), sia di origine naturale (vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04) che artificiale; vengono inoltre previsti corridoi principali terrestri (greenways) di nuova progettazione, come dorsali delle aree di connessione naturalistica. Ogni intervento in questi ambiti

dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione / mitigazione. Il Comune, in sede di P.I., dovrà:

- tutelare le aree limitrofe e le fasce di rispetto attraverso la creazione di zone filtro (buffer zones) per evidenziare e valorizzare la leggibilità e la presenza di paleovalvei, golene, fontanazzi e qualsiasi segno nel territorio legato all'elemento fiume e alla sua storia, compatibilmente con l'attività economica agricola;
- aumentare le caratteristiche di biodiversità della vegetazione ripariale e spondale, garantire e/o monitorare la qualità chimico-fisica delle acque (in collaborazione con gli Enti preposti);
- organizzare accessi e percorsi ricreativi e didattici, promuovendo attività e attrezzature per il tempo libero, ove compatibili.”.

3. Nella Carta delle Fragilità l'area oggetto dell'intervento ricade in zona “Aree idonee a condizione” di cui all'art. 7.1 delle N.T.A. del P.A.T. che prevede: “per l'edificazione in tali aree è richiesta l'esecuzione di specifiche indagini geognostiche finalizzate ad accertare i parametri geotecnici del terreno. Vi è l'obbligo di rimodellazione morfologica idonea e compatibile (secondo D.G.R.V. n. 1322/06) del sito, per garantire l'intervento (edilizio/urbanistico) dal ristagno idrico in situazioni di piena. Sono sconsigliati gli interrati con accesso esterno, se eseguiti, dovranno essere muniti di adeguati sistemi di protezione idraulica (inclusa autonomia dei sistemi elettrici/elettronici), che comunque dovranno essere singolarmente valutati a seguito di specifica verifica tecnica con indagine geognostica e relazione geologica-geotecnica e idrogeologica. In particolare per le nuove costruzioni va redatta una relazione geologica-geotecnica ai sensi del D.M. 11.03.88 e del D.M. 14.01.08, corredata da specifiche indagini geognostiche:

- a. che definisca in modo dettagliato le caratteristiche meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati dall'intervento in progetto;
- b. la presenza di falda molto prossima al piano campagna va tenuta in considerazione per ogni possibile interazione con le opere in progetto;
- c. la scarsa permeabilità dei terreni va considerata adeguatamente nei dimensionamenti idraulici per la bassa capacità del terreno di assorbire le acque meteoriche;
- d. sono fatte salve eventuali prescrizioni espresse nella Valutazione di Compatibilità Idraulica.”

Su tali indicazioni si prende atto della Relazione geologica e relazione geotecnica datata agosto 2019, a firma del Dott. Geol. Mauro Mancini e del Dott. Geol. Mauro Michele Gruzzioli.

4. Per quanto riguarda la localizzazione dell'intervento proposto, si osserva che Immediatamente a Ovest-Nord-Ovest a circa 350 mt dell'area oggetto d'intervento, la pianificazione urbanistica tutela con apposita scheda (A-BA/31 - ex art. 10 della L.R. n. 24/85) quale edificio e manufatto di valore storico testimoniale a livello comunale, la “Villa Zenobio” o “Corte S. Gabriele”, vincolata al monumentale con provvedimento rep. n. 24117 del 10.09.2010 e per la quale è stato stabilito quale grado di protezione il restauro filologico relativamente alla parte della Villa padronale mentre per gli annessi restauro propositivo e ristrutturazione globale e individuando una specifica area verde di pertinenza. L'intervento in progetto affronta tale tematismo solo in modo superficiale alla pagina 27 della Relazione di impatto paesaggistico.

5. Lo Studio di impatto veicolare non evidenzia la problematica che le strade di collegamento dell'area oggetto di intervento con la viabilità principale (SP24 e SS12) non sono dimensionate per un traffico di mezzi pesanti come indicato nello studio effettuato, si allega a tale scopo il parere con prescrizioni espresso dal Responsabile della Polizia Locale in data 02.03.2020, prot. n. 4073.

Distinti saluti.



Il Responsabile della Direzione

Arch. Alberto Castioni

Firmato digitalmente